

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 82/2001 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2000

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il protocollo n. 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie ⁽¹⁾, le norme d'origine pertinenti nell'ambito dei diversi accordi di libero scambio firmati dalla Comunità hanno subito modifiche importanti. Sotto alcuni aspetti queste norme sono più favorevoli di quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 1135/88, con particolare riguardo alle esigenze documentarie.
- (2) Nei summenzionati accordi, che regolano il commercio tra la Comunità e le sue controparti commerciali, le norme d'origine per Ceuta e Melilla sono oggetto di disposizioni speciali. Sembra opportuno conservare queste stesse disposizioni nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie ⁽²⁾, ha integrato

tali isole nel territorio doganale della Comunità. Non è pertanto più necessario prevedere norme d'origine particolari per questo territorio.

- (4) A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione del regolamento (CEE) n. 1135/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) «prodotto», prodotto che viene fabbricato, anche se destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra fabbricazione;
- d) «merci», sia i materiali, che i prodotti;
- e) «valore in dogana», valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

⁽¹⁾ GU L 114 del 2.5.1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2674/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 3).